



TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DEL LAZIO

– ROMA –

RICORSO PER MOTIVI AGGIUNTI EX ART. 43 C.P.A.

nel procedimento R.G. n. 4764/2024, Seconda Terza-bis, instaurato

nell'interesse del **COMUNE DI LIVINALLONGO DEL COL DI LANA**, c.f. 00144460250, con sede in Livinallongo Del Col Di Lana (BL), via Pieve, n. 41, in persona del Sindaco e legale rappresentante *pro tempore* Leandro Grones, nato a Agordo (BL), il 05.11.1967, C.F. GRNLDR67S05A083U, domiciliato per la carica presso la sede comunale, rappresentato e difeso, giusta procura in calce all'atto introduttivo, rilasciata anche per la proposizione di motivi aggiunti, la cui copia per immagine conforme all'originale viene unita telematicamente al presente atto ai fini della notifica, dall'**Avv. Giuseppe Farina** del Foro di Padova (C.F.: FRNGPP79L12A516J; PEC: giuseppe.farina@ordineavvocatipadova.it; Fax: 049.7299159) elettivamente domiciliato presso lo studio dello Studio del suddetto procuratore in Padova, Via Enrico degli Scrovegni, n. 29.

Il procuratore dichiara di voler ricevere le notificazioni e le comunicazioni relative al presente procedimento a mezzo p.e.c. all'indirizzo:

giuseppe.farina@ordineavvocatipadova.it;

nonché a mezzo fax al n. 049.7299159

– *ricorrente* –

contro

- il **MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO** (CF: 80185250588), in persona del Ministro *pro tempore*, con sede in Roma (RM), Viale Trastevere, 76/A, rappresentato e difeso *ex lege* dall'Avvocatura Generale dello Stato (CF: 80224030587);
- il **MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO - UNITÀ DI MISSIONE PER L'ATTUAZIONE DEGLI INTERVENTI DEL PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA** (CF: 80185250588), in persona del Ministro *pro tempore*, con sede in Roma (RM), Viale Trastevere, 76/A, rappresentato e difeso *ex lege* dall'Avvocatura Generale dello Stato (CF: 80224030587);
- la **PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI** (CF: 80188230587), in persona del Presidente del Consiglio *pro tempore*, con sede in Roma (RM), Palazzo Chigi, Piazza Colonna 370, rappresentato e difeso *ex lege* dall'Avvocatura Generale dello Stato (CF: 80224030587);



- la **PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI – DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI EUROPEI**, (CF: 80188230587), in persona del Ministro per gli Affari Europei, il Sud, le Politiche di Coesione e il PNRR, *pro tempore*, con sede in Roma (RM), Palazzo Chigi, Piazza Colonna 370, rappresentato e difeso *ex lege* dall'Avvocatura generale dello Stato (CF: 80224030587);
- il **MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE** (CF: 80415740580), in persona del Ministro *pro tempore*, con sede in Roma (RM), Palazzo delle Finanze, Via XX settembre 97, rappresentato e difeso *ex lege* dall'Avvocatura Generale dello Stato (CF: 80224030587);

– *resistenti* –

e notiziandone, per quanto occorrer possa,

- il **COMUNE di CENESELLI**, (C.F.83000950291), in persona del Sindaco in carica, con sede in Piazza Guglielmo Marconi, 1, Ceneselli (RO), non costituito in giudizio;
- il **COMUNE di CEREÀ**, (CF. 00659890230), in persona del Sindaco in carica, con sede in Via XXV Aprile 52, Cerea (VR), non costituito in giudizio;
- il **COMUNE di VILLA BARTOLOMEA**, (C.F. 82000850238), in persona del Sindaco in carica, con sede nel Corso Fraccaroli 70, Villa Bartolomea (VR), non costituito in giudizio;
- il **COMUNE di ROMA – ROMA CAPITALE** (CF. 02438750586), in persona del Sindaco in carica, con sede in Piazza del Campidoglio 1, Roma (RM), rappresentato e difeso dall'Avv. Luigi D'Ottavi;

– *controinteressati*–

CON IL RICORSO INTRODUTTIVO

IN VIA PRINCIPALE, PER L'ANNULLAMENTO:

- del provvedimento del Ministero dell'Istruzione e del Merito - Unità di Missione del PNRR, reg. ufficiale U.0029958 del 28.02.2024, a firma del Direttore Generale Coordinatrice dell'Unità di Missione, avente ad oggetto "*Missione 4 – Istruzione e ricerca – Componente 1 – Potenziamento dell'offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle Università – Investimento 1.1: "Piano per asili nido e scuole dell'infanzia e servizi di educazione e cura per la prima infanzia", finanziato dall'Unione europea – Next Generation EU. Comunicazione di decadenza dal finanziamento per mancato rispetto della milestone europea di aggiudicazione dei lavori CUP: E95E22000070006*" (doc. 1);

- della nota del Ministero dell'Istruzione e del Merito – Unità di Missione del PNRR, reg. ufficiale U.0019702 del 14.02.2024, a firma del Direttore Generale Coordinatrice dell'Unità di Missione, avente ad oggetto *“Missione 4 – Istruzione e ricerca – Componente 1 – Potenziamento dell'offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle Università – Investimento 1.1: “Piano per asili nido e scuole dell'infanzia e servizi di educazione e cura per la prima infanzia”, finanziato dall'Unione europea – Next Generation EU. Comunicazione di avvio della decadenza dal finanziamento di cui alla M4C1I1.1. CUP: E95E22000070006”* (doc. 2);
- dell'art. 13, comma 4, dell'Avviso pubblico reg. ufficiale n. 48047 del 2 dicembre 2021 *“per la presentazione di candidature per la realizzazione di asili nido e scuole di infanzia, da finanziare nell'ambito del PNRR, Missione 4 – Istruzione e Ricerca – Componente 1 – Potenziamento dell'offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle Università – Investimento 1.1 “Piano per asili nido e scuole dell'infanzia e servizi di educazione e cura per la prima infanzia”, finanziato dall'Unione europea – Next Generation EU”*, nella parte in cui dispone che *“in nessun caso può precedersi alla rimodulazione dei milestone e target associati all'intervento oggetto del presente avviso”* (doc. 3);
- dell'art. 10 dell'accordo di concessione di finanziamento, nella parte in cui stabilisce che l'Unità di missione del PNRR del Ministero dell'istruzione procede a dichiarare la decadenza dell'ente locale dal finanziamento concesso in caso di *“mancata aggiudicazione dei lavori da parte dell'ente locale entro il termine del 31 maggio 2023 e/o eventuale diverso termine previsto dal Piano nazionale di ripresa e resilienza”* (doc. 17);
- per quanto occorrer possa, delle Linee guida per il monitoraggio e la rendicontazione, reg. ufficiale 61603 del 03.04.2023 e, in particolare, dell'art. 4, che disciplina i termini di attuazione del progetto, dell'art. 9, ove prevede che *“in ogni caso le modifiche, sia di tipo economico sia afferenti alla realizzazione dell'opera, non possono modificare le previsioni relative alle milestone e ai target associati agli interventi, e devono garantire il rispetto della tempistica concordata, in coerenza con il cronoprogramma di investimento”* e dell'art. 10, laddove disciplina la revoca del finanziamento in caso di mancato raggiungimento delle milestone (doc. 27);
- di ogni altro atto presupposto richiamato nei predetti atti o comunque presupposto, connesso e/o conseguente a quelli sopra indicati, anche se non conosciuti

NONCHÉ, IN VIA SUBORDINATA,

PER LA CONDANNA

del Ministero dell'Istruzione e del Merito al risarcimento del danno *ex art. 30 c.p.a.*, in ragione della responsabilità per i ritardi del procedimento di ammissione al finanziamento derivanti dall'accertata violazione, da parte dello stesso Ministero, della *milestone* nazionale M4C1-00-ITA-1 di "Approvazione della classifica degli interventi" entro il primo trimestre del 2022 (31 marzo 2022), nonché in ragione dell'inerzia e della condotta non collaborativa tenuta dal ministero rispetto al mancato tempestivo riscontro della motivata richiesta di proroga avanzata dal Comune di Livinallongo del Col di Lana in data 19.06.2023.

CON IL PRESENTE RICORSO PER MOTIVI AGGIUNTI

PER L'ANNULLAMENTO:

- dei provvedimenti già impugnati con il ricorso introduttivo nonché
- *in parte qua*, nei limiti dell'interesse del ricorrente, del Decreto del Ministro dell'Istruzione e del Merito, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, del 30 aprile 2024, n. 79, avente ad oggetto "*accertamento delle economie complessive derivanti da rinunce, definanziamenti e non assegnazioni, relative alla Missione 4 – Istruzione e Ricerca – Componente 1 – Potenziamento dell'offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle Università – Investimento 1.1: "Piano per asili nido e scuole dell'infanzia e servizi di educazione e cura per la prima infanzia" e di individuazione, ai sensi dell'articolo 11 del decreto-legge 15 settembre 2023, n. 123, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2023, n. 159, degli interventi del nuovo Piano per asili nido, nell'ambito del medesimo Investimento 1.1: "Piano per asili nido e scuole dell'infanzia e servizi di educazione e cura per la prima infanzia", finanziato dall'Unione europea – Next Generation EU*" (**doc. 28**);
- dell'allegato n. 1 al suddetto Decreto del Ministro dell'Istruzione e del Merito, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, del 30 aprile 2024, n. 79, allo stato non conosciuto in quanto non pubblicato, laddove individua i soggetti decaduti dal finanziamento precedentemente accordato in base alle graduatorie allegate ai Decreti del Direttore Generale n. 57 dell'8 settembre 2022, n. 74 del 26 ottobre 2022, n. 110 del 29 dicembre 2022;
- *in parte qua*, nei limiti dell'interesse del ricorrente, dell'Avviso pubblico reg. ufficiale n. 68047 del 15 maggio 2024 "*per l'adesione al finanziamento di asili nido, nonché per la candidatura di nuovi progetti da finanziare nell'ambito del PNNR, Missione 4 – Istruzione e Ricerca – Componente 1 – Potenziamento dell'offerta dei servizi di istruzione: dagli asili*

nido alle Università – Investimento 1.1: “Piano per asili nido e scuole dell’infanzia e servizi di educazione e cura per la prima infanzia”, finanziato dall’Unione europea – Next Generation EU” (doc. 29);

- di ogni altro atto presupposto richiamato nei predetti atti o comunque presupposto, connesso e/o conseguente a quelli sopra indicati, anche se non conosciuti:

FATTO E SVOLGIMENTO DEL GIUDIZIO

- A.** Il presente ricorso per motivi aggiunti si inserisce nel contesto già descritto nel ricorso introduttivo del presente giudizio e concerne **da un lato**, ancora una volta, l’illegittimità autonoma del provvedimento del 28 febbraio 2024 di decadenza del finanziamento, resa ancor più lampante dalla contraddittorietà della motivazione ivi addotta, legata al mancato rispetto del termine di aggiudicazione dei lavori entro il 30 giugno 2023, con il recente Decreto del Ministro dell’istruzione e del merito, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, del 30 aprile 2024, n. 79, che pure ha prorogato il termine di aggiudicazione dei lavori al 31 ottobre 2024 (cfr. art. 2, comma 7, del citato D.M. 30 aprile 2024, n. 79); **dall’altro lato**, si impugnano, per illegittimità, lo stesso D.M. 30 aprile 2024, n. 79 nonché l’Avviso pubblico reg. ufficiale n. 68047 del 15 maggio 2024, nella misura in cui dispongono la riassegnazione delle somme derivanti dalle rinunce ai finanziamenti precedentemente concessi con il precedente Avviso pubblico prot. n. 48047 del 2 dicembre 2021, così come dalle decadenze dai finanziamenti medesimi, tra le quali, quindi, pure la somma di € 2.419.100,01, originariamente assegnata al Comune odierno ricorrente ma oggetto, appunto, di decadenza con il provvedimento del 28.02.2024 impugnato con il ricorso introduttivo ad altri e nuovi finanziamenti riservati ai soggetti individuati negli allegati 3 e 4 del citato decreto interministeriale.
- B.** Rinvia ai precedenti scritti difensivi l’esposizione dei fatti rilevanti che hanno portato all’instaurazione del presente giudizio, in questa sede preme ricordare che con il ricorso introduttivo il ricorrente Comune di Livinallongo del Col di Lana (d’ora in poi “Comune”, “Ente locale”, “Amministrazione comunale” o “odierno ricorrente”) ha innanzitutto formulato, in via principale, domanda di annullamento *ex art. 29 c.p.a.*, previa sospensione dell’efficacia, e comunque previa adozione delle idonee misure cautelari ai sensi dell’art. 55 c.p.a., del provvedimento del Ministero dell’Istruzione e del Merito - Unità di Missione del PNRR (d’ora in poi anche solo “MIM”), reg. ufficiale U.0029958 del 28.02.2024, avente ad oggetto “*Missione 4 – Istruzione e ricerca – Componente 1 – Potenziamento dell’offerta dei*



servizi di istruzione: dagli asili nido alle Università – Investimento 1.1: “Piano per asili nido e scuole dell’infanzia e servizi di educazione e cura per la prima infanzia”, finanziato dall’Unione europea – Next Generation EU. Comunicazione di decadenza dal finanziamento per mancato rispetto della milestone europea di aggiudicazione dei lavori CUP: E95E22000070006”, nonché di tutti gli atti e/o provvedimenti indicati in epigrafe.

In particolare, l’impugnazione principale promossa con il ricorso introduttivo del presente giudizio è volta a contestare, sotto plurimi profili, l’illegittimità della decadenza dell’odierno ricorrente dal finanziamento ottenuto per la costruzione dell’Asilo Nido “*Soroglina, la coa dei pichi*”, per mancato rispetto della *milestone* europea di aggiudicazione dei lavori del 30.06.2023, ed è articolata in sei specifici motivi di gravame.

Premesso ciò, il Comune odierno ricorrente ha altresì avanzato, in via del tutto subordinata, nella denegata e non creduta ipotesi in cui non dovesse essere accolta la domanda principale di annullamento ex art. 29 c.p.a., istanza di risarcimento del danno ex art. 30 c.p.a., in ragione della responsabilità del Ministero dell’Istruzione e del Merito (MIM) per i ritardi del procedimento di ammissione al finanziamento derivanti dall’accertata violazione, da parte del medesimo MIM, della *milestone* nazionale M4C1-00-ITA-1 di “Approvazione della classifica degli interventi” entro il primo trimestre del 2022 (31 marzo 2022), nonché in ragione dell’inerzia e della condotta non collaborativa tenuta dallo stesso MIM rispetto al mancato tempestivo riscontro della motivata richiesta di proroga avanzata dal Comune in data 19.06.2023.

- C. In vista dell’udienza in camera di consiglio del 21 maggio 2024, si sono costituite le Amministrazioni resistenti e il controinteressato Comune di Roma instando per il rigetto del ricorso e della domanda cautelare e lo scrivente patrocinio ha dimesso un’articolata memoria difensiva, con la quale, in particolare, è stato reso edotto codesto Ecc.mo Collegio della pubblicazione del predetto **Decreto del Ministro dell’Istruzione e del Merito, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, del 30 aprile 2024, n. 79 (doc. 28)**, avente ad oggetto “*accertamento delle economie complessive derivanti da rinunce, definanziamenti e non assegnazioni, relative alla Missione 4 – Istruzione e Ricerca – Componente 1 – Potenziamento dell’offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle Università – Investimento 1.1: “Piano per asili nido e scuole dell’infanzia e servizi di educazione e cura per la prima infanzia” e di individuazione, ai sensi dell’articolo 11 del decreto-legge 15 settembre 2023, n. 123, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2023, n. 159,*

*degli interventi del nuovo Piano per asili nido, nell'ambito del medesimo Investimento 1.1: "Piano per asili nido e scuole dell'infanzia e servizi di educazione e cura per la prima infanzia", finanziato dall'Unione europea – Next Generation EU", ove viene dato atto, all'art. 1, delle risorse residue che lo Stato ha ancora a disposizione a causa della mancanza di fabbisogno, rinunce e **decadenze dai finanziamenti in parola** relativi anche agli **interventi finanziati con l'Avviso pubblico prot. n. 48047 del 2 dicembre 2021**.*

- D. A tal proposito, mette conto sin da ora evidenziare che con l'art. 2 del suddetto citato decreto, il MIM, di concerto con Ministero dell'Economia e delle Finanze, ha autorizzato il Nuovo Piano per asili nido nell'ambito della Missione 4 – Istruzione e Ricerca– Componente 1 – Potenziamento dell'offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle Università – Investimento 1.1: *"Piano per asili nido e scuole dell'infanzia e servizi di educazione e cura per la prima infanzia"* nei limiti di un importo complessivo di euro 734.955.734,85 (comma 2), comprensivo di *"euro 19.706.394,94 per definanziamenti e decadenze"* relativi/e agli interventi finanziati con l'Avviso pubblico prot. n. 48047 del 2 dicembre 2021 (art. 1, comma 1), individuando i Comuni ammessi a tale Piano in base a determinati requisiti (all. 3 e 4 al doc. 28; il Comune di Livinallongo, a ben vedere, non rientra tra i Comuni ammessi) e **fissando il termine di aggiudicazione dei lavori entro il 31 ottobre 2024** (comma 7).
- E. Il Ministero dell'Istruzione e del Merito – Unità di Missione per il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, in attuazione del predetto Decreto interministeriale del 30 aprile 2024, n. 79, n. 343, ha successivamente pubblicato l'Avviso pubblico reg. ufficiale n. 68047 del 15 maggio 2024 *"per l'adesione al finanziamento di asili nido, nonché per la candidatura di nuovi progetti da finanziare nell'ambito del PNNR, Missione 4 – Istruzione e Ricerca – Componente 1 – Potenziamento dell'offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle Università – Investimento 1.1: "Piano per asili nido e scuole dell'infanzia e servizi di educazione e cura per la prima infanzia", finanziato dall'Unione europea – Next Generation EU"* (doc. 29).

In particolare, per quel che interessa in questa sede, il citato Avviso, in attuazione del suddetto Decreto interministeriale del 30 aprile 2024, n. 79, all'art. 2, da atto di una dotazione finanziaria dell'Avviso pari ad € 734.955.734,85, vale a dire di un importo in cui sono comprese anche le risorse derivanti da definanziamenti e decadenze relativi/e a interventi finanziati con l'Avviso pubblico prot. n. 48047 del 2 dicembre 2021 e, quindi, pure la somma

di € 2.419.100,01 del finanziamento precedentemente accordato al Comune odierno ricorrente.

Gli artt. 3 e 9 del medesimo Avviso, invece, sempre conformemente a quanto previsto dal Decreto interministeriale n. 79, individuano i Comuni ammessi al finanziamento del Nuovo Piano asili nido con quelli indicati agli allegati 3 e 4 del predetto decreto.

Infine, sempre in conformità all'art. 2, comma 7, comma del citato Decreto interministeriale, all'art. 6, comma 3, dell'Avviso in parola viene stabilito che *“i lavori relativi alla tipologia di intervento proposto devono essere aggiudicati entro il 31 ottobre 2024 e terminati entro e non oltre il 31 marzo 2026”*.

F. All'esito dell'udienza in camera di consiglio del 21 maggio 2024, codesto Collegio, vista la complessità e rilevanza della materia del contendere, ha emesso ordinanza n. 10257 del 21 maggio 2024, con la quale ha stabilito:

- l'udienza pubblica di discussione al 2 luglio 2024;
- ai fini dell'integrazione del contraddittorio, la notifica per pubblici proclami.

G. Premesso tutto ciò e venendo ora al presente ricorso per motivi aggiunti, il ricorrente Comune di Livinallongo del Col di Lana, a mezzo del sottoscritto patrocinio, con riserva di più ampiamente produrre e dedurre nei termini di legge *ex art. 73 c.p.a.*, intende esporre quanto segue in

DIRITTO

PREMESSA

Preliminarmente, si ritiene doveroso precisare che, a mente dell'art. 43 c.p.a., il presente gravame è proposto a valere tanto come ricorso per motivi aggiunti “propri”, o del “vecchio tipo”, volti ad introdurre *“nuove ragioni a sostegno delle domande già proposte”* e, nella fattispecie, tesi a dimostrare ulteriormente l'illegittimità dei provvedimenti già impugnati con il ricorso introduttivo (motivo n. 1), quanto come motivi aggiunti “impropri” (motivo n. 2), o del “nuovo tipo”, diretti ad introdurre *“domande nuove”* e, nello specifico, la domanda di annullamento di alcune prescrizioni del Decreto del Ministro dell'Istruzione e del Merito, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, del 30 aprile 2024, n. 79 (art. 1 e 2) e dell'Avviso pubblico reg. ufficiale n. 68047 del 15 maggio 2024 (artt. 2, 3 e 9), in quanto aventi ad oggetto **la riassegnazione delle somme** riferite al Piano per asili nido nell'ambito della Missione 4 – Istruzione e Ricerca– Componente 1 – Potenziamento dell'offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle Università – Investimento 1.1, derivanti dalle rinunce ai

finanziamenti precedentemente concessi con l'Avviso pubblico prot. n. 48047 del 2 dicembre 2021, così come dalle **decadenze** dai finanziamenti medesimi, tra le quali, quindi, pure la somma di € **2.419.100,01**, assegnata al Comune odierno ricorrente ma oggetto, appunto, di decadenza con il provvedimento del 28.02.2024 impugnato con il ricorso introduttivo.

Quanto al primo motivo di ricorso “proprio” del presente ricorso per motivi aggiunti, si evidenzierà ancora una volta l'illegittimità autonoma del provvedimento del 28 febbraio 2024 di decadenza del finanziamento, per contraddittorietà della motivazione del medesimo rispetto alle successive determinazioni del MIM, ed in particolare del D.M. 30 aprile 2024, laddove ha fissato il nuovo termine del 31 ottobre 2024 per l'aggiudicazione dei lavori relativi agli interventi ricadenti nella medesima “*Missione 4 – Istruzione e Ricerca – Componente 1 – Potenziamento dell'offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle Università – Investimento 1.1: “Piano per asili nido e scuole dell'infanzia e servizi di educazione e cura per la prima infanzia”, finanziato dall'Unione Europea – Next generation EU*” (cfr. art. 2, comma 7, del citato Decreto).

Con riguardo, invece, al secondo motivo “improprio” del presente ricorso per motivi aggiunti, si estenderà il gravame agli art. 1 e 2 del Decreto del Ministro dell'Istruzione e del Merito, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, del 30 aprile 2024, n. 79 e agli artt. 2, 3 e 4 dell'Avviso pubblico reg. ufficiale n. 68047 del 15 maggio 2024, laddove sostanzialmente **riassegnano anche** la somma di € **2.419.100,01** relativa al finanziamento precedentemente accordato al Comune di Livinallongo in forza dell'Avviso pubblico prot. n. 48047 del 2 dicembre 2021 ed ora dichiarato decaduto ad **altri e nuovi finanziamenti** riservati ai soggetti **individuati negli allegati 3 e 4 del citato decreto interministeriale**.

Ed infatti, i suddetti provvedimenti e/o atti ministeriali, concernenti il Nuovo Piano asili nido, nella parte in cui stabiliscono di **riassegnare anche** la somma di € **2.419.100,01** relativa al finanziamento precedentemente accordato al Comune di Livinallongo ed ora dichiarato decaduto, sono atti lesivi e forieri di pregiudizi per i diritti e interessi dello odierno ricorrente, in quanto sono da considerarsi atti strettamente consequenziali al provvedimento di decadenza del finanziamento del 28 febbraio 2024 impugnato con il ricorso introduttivo.

1. ILLEGITTIMITÀ AUTONOMA DEL PROVVEDIMENTO REG. UFFICIALE U.0029958 DEL 28.02.2024 DEL MIM- UNITÀ DI MISSIONE DEL PNRR, DI



DECADENZA DAL FINANZIAMENTO CUP: E95E220000700062, GIA' OGGETTO DEL RICORSO INTRODUTTIVO DEL PRESENTE GIUDIZIO.

ECCESSO DI POTERE PER ERRONEA RAPPRESENTAZIONE DEI FATTI, NONCHÉ PER ERRATA MOTIVAZIONE.

CONTRADDITTORIETÀ RISPETTO AL TERMINE DEL 31 OTTOBRE 2024 DI AGGIUDICAZIONE DEI LAVORI RELATIVI AGLI INTERVENTI RICADENTI NELLA MEDESIMA “MISSIONE 4 – ISTRUZIONE E RICERCA – COMPONENTE 1 – POTENZIAMENTO DELL’OFFERTA DEI SERVIZI DI ISTRUZIONE: DAGLI ASILI NIDO ALLE UNIVERSITÀ – INVESTIMENTO 1.1: “PIANO PER ASILI NIDO E SCUOLE DELL’INFANZIA E SERVIZI DI EDUCAZIONE E CURA PER LA PRIMA INFANZIA”, FINANZIATO DALL’UNIONE EUROPEA – NEXT GENERATION EU”, INDIVIDUATO DALL’ART. 2, COMMA 7, DEL DECRETO DEL MINISTRO DELL’ISTRUZIONE E DEL MERITO, DI CONCERTO CON IL MINISTRO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE, DEL 30 APRILE 2024, N. 79, NONCHÉ DALL’ART. 6, COMMA, 3 DELL’AVVISO PUBBLICO REG. UFFICIALE N. 68047 DEL 15 MAGGIO 2024.

INGIUSTIZIA MANIFESTA E DISPARITÀ DI TRATTAMENTO.

Come si è già avuto modo di osservare nel ricorso introduttivo, il termine ultimo previsto per l’aggiudicazione dei lavori relativi alla realizzazione di asili nido e scuole di infanzia, finanziati nell’ambito del PNRR “Missione 4 – Istruzione e Ricerca – Componente 1 – Potenziamento dell’offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle Università – Investimento 1.1 “Piano per asili nido e scuole dell’infanzia e servizi di educazione e cura per la prima infanzia”, finanziato dall’Unione europea – Next Generation EU”, è stato oggetto di più proroghe da parte del MIM (20 marzo 2023; 31 maggio 2023; 20 giugno 2023 e 30 giugno 2023);

Tale circostanza dimostra dunque che il termine del 30 giugno 2023, relativo alla *milestone* europea, non è un termine essenziale imposto ai Comuni, a pena di decadenza dal finanziamento, ma solamente un termine intermedio previsto dagli accordi tra Commissione europea e Stato Italiano al fine dell’erogazione della rata dei fondi del PNRR.

Ed infatti, si ritiene che i termini essenziali per i Comuni siano invece quelli della conclusione dei lavori e del relativo collaudo e, quindi, i termini finali (e non intermedi) dell’intera “Missione”.

D'altra parte, ciò che conta è il raggiungimento del risultato finale, ossia la conclusione dei lavori dei progetti ammessi al finanziamento entro i suindicati termini.

Ebbene, **la puntuale conferma** di quanto sin qui esposto circa la natura non perentoria ed essenziale del termine di aggiudicazione dei lavori nel caso di specie è giunta dalla condotta serbata recentissimamente proprio dallo stesso MIM.

Ci riferiamo al più volte sopra citato Decreto del Ministro dell'Istruzione e del Merito, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, del 30 aprile 2024, n. 79 (doc. 28), con il quale, il MIM, autorizzando il "Nuovo Piano per asili nido" nell'ambito della medesima Missione 4 – Istruzione e Ricerca– Componente 1 – Potenziamento dell'offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle Università – Investimento 1.1: "*Piano per asili nido e scuole dell'infanzia e servizi di educazione e cura per la prima infanzia*", ha fissato il "nuovo" termine di aggiudicazione dei lavori entro il 31 ottobre 2024 (art. 2, comma 7).

Allo stesso modo il di poco successivo Avviso pubblico reg. ufficiale n. 68047 del 15 maggio 2024 (**doc. 29**), attuativo del predetto Decreto interministeriale del 30 aprile 2024, n. 79, all'art. 6, comma 3, stabilisce che "i lavori relativi alla tipologia di intervento proposto devono essere aggiudicati entro il 31 ottobre 2024 e terminati entro e non oltre il 31 marzo 2026".

Orbene, se il MIM ritiene ora che il termine di aggiudicazione dei lavori possa essere tanto elastico, al punto da averlo differito addirittura al 31 ottobre 2024, non si riesce proprio a comprendere come possa lo stesso MIM sostenere la decadenza del ricorrente Comune di Livinallongo dal finanziamento per non avere quest'ultimo aggiudicato i lavori, relativi, è bene sottolinearlo, alla medesima Missione 4 – Istruzione e Ricerca– Componente 1 – Potenziamento dell'offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle Università – Investimento 1.1: "*Piano per asili nido e scuole dell'infanzia e servizi di educazione e cura per la prima infanzia*", nella precedente data del 30 giugno 2023.

Pure per le suddette ragioni, emerge dunque con ancora di più con tutta evidenza l'illegittimità del provvedimento di decadenza del finanziamento già oggetto di impugnazione con il ricorso introduttivo, in quanto contraddittorio nella motivazione rispetto invece al continuo "utilizzo elastico", da parte del MIM, del termine relativo all'aggiudicazione dei lavori e quindi manifestamente ingiusto e iniquo.

2. ILLEGITTIMITÀ DERIVATA DEGLI ARTT. 1 E 2 DEL DECRETO DEL MINISTRO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO, DI CONCERTO CON IL MINISTRO

DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE, DEL 30 APRILE 2024, N. 79, NONCHÉ DEGLI ARTT. 2, 3 E 4 DELL'AVVISO PUBBLICO REG. UFFICIALE N. 68047 DEL 15 MAGGIO 2024, NELLA PARTE IN CUI RIASSEGNANO LA SOMMA DI € 2.419.100,01 RELATIVA AL FINANZIAMENTO PRECEDENTEMENTE ACCORDATO AL COMUNE DI LIVINALLONGO DEL COL DI LANA IN FORZA L'AVVISO PUBBLICO PROT. N. 48047 DEL 2 DICEMBRE 2021 ED ORA DICHIARATO DECADUTO, IN RAGIONE DELL'ILLEGITTIMITÀ DEL PROVVEDIMENTO REG. UFFICIALE U.0029958 DEL 28.02.2024 DEL MIM- UNITÀ DI MISSIONE DEL PNRR, DI DECADENZA DAL FINANZIAMENTO CUP: E95E22000070006.

Come già anticipato, il Decreto del Ministro dell'Istruzione e del Merito, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, del 30 aprile 2024, n. 79 (artt. 1 e 2) e dell'Avviso pubblico reg. ufficiale n. 68047 del 15 maggio 2024 (artt. 2, 3 e 9), nella parte in cui **riassegnano anche** la somma di € 2.419.100,01 relativa al finanziamento precedentemente accordato al Comune di Livinallongo in forza dell'Avviso pubblico prot. n. 48047 del 2 dicembre 2021 ed ora dichiarato decaduto ad **altri e nuovi finanziamenti**, sono **atti strettamente consequenziali** rispetto al provvedimento di decadenza del finanziamento del 28 febbraio 2024 disposto a carico del Comune ricorrente.

Pertanto, dalla già censurata illegittimità del suddetto provvedimento presupposto consegue, in via derivata, l'illegittimità, *in parte qua*, dei suddetti atti e/o provvedimenti consequenziali relativi al Nuovo Piano Asili Nido, tanto più evidente se si considera pure che il Comune di Livinallongo **non risulta tra i soggetti ammessi** ai nuovi finanziamenti indicati agli allegati 3 e 4 del Decreto del Ministro dell'Istruzione e del Merito, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, del 30 aprile 2024, n. 79 (cfr. All. 3 e 4 al doc. 28).

Di seguito, pertanto, si riproducono le censure di illegittimità del suddetto provvedimento di decadenza del finanziamento del 28 febbraio 2024 già fatte valere con ricorso introduttivo del presente giudizio, dal cui accoglimento conseguirà la declaratoria di illegittimità, in via derivata, pure degli artt. 1 e 2 del Decreto del Ministro dell'Istruzione e del Merito, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, del 30 aprile 2024, n. 79 e degli artt. 2, 3 e 4 dell'Avviso pubblico reg. ufficiale n. 68047 del 15 maggio 2024, laddove sostanzialmente **riassegnano anche** la somma di € 2.419.100,01 relativa al finanziamento precedentemente



accordato al Comune di Livinallongo in forza dell'Avviso pubblico prot. n. 48047 del 2 dicembre 2021 ed ora dichiarato decaduto ad **altri e nuovi soggetti**.

*

“1. SUL PROVVEDIMENTO REG. UFFICIALE U.0029958 DEL 28.02.2024 DEL MIM-UNITÀ DI MISSIONE DEL PNRR, DI DECADENZA DAL FINANZIAMENTO CUP: E95E22000070006.

A. IN VIA PRINCIPALE, AZIONE DI ANNULLAMENTO EX ART. 29 C.P.A. AVVERSO IL PROVVEDIMENTO REG. UFFICIALE U.0029958 DEL 28.02.2024 DEL MIM-UNITÀ DI MISSIONE DEL PNRR, DI DECADENZA DAL FINANZIAMENTO CUP: E95E22000070006.

- 1. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEL DECRETO MINISTERIALE 2 DICEMBRE 2021, N. 343, LADDOVE RICHIAMA IL DECRETO MINISTERIALE 8 GENNAIO 2021, N. 13.
VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI LEALE COLLABORAZIONE TRA PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI DI CUI ALL'ART. 97 COST., NONCHÉ VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 18 DELL'AVVISO PUBBLICO N. 48047 DEL 2 DICEMBRE 2021.***
- 2. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 10 DELL'ACCORDO DI CONCESSIONE. ECCESSO DI POTERE PER ERRONEA RAPPRESENTAZIONE DEI FATTI, NONCHÉ PER ERRATA MOTIVAZIONE, CONTRADDITTORIETÀ CON PROPRIE PRECEDENTI DETERMINAZIONI, INGIUSTIZIA MANIFESTA E DISPARITÀ DI TRATTAMENTO.***
- 3. ECCESSO DI POTERE PER DIFETTO DI ISTRUTTORIA E PER DIFETTO DI MOTIVAZIONE.***
- 4. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEL PRIMO PERIODO DELL'ART. 10-BIS L. 241/1990.***
- 5. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEL QUARTO PERIODO DELL'ART. 10-BIS L. 241/1990. ECCESSO DI POTERE PER DIFETTO DI ISTRUTTORIA E DIFETTO DI MOTIVAZIONE. VIOLAZIONE DELL'ART. 10 L. 241/1990.***
- 6. SULL'ART. 13, COMMA 4, DELL'AVVISO PUBBLICO DEL 2 DICEMBRE 2021, SULL'ART. 10 DELL'ACCORDO DI CONCESSIONE E SUGLI ARTT. 4.***

9 E 10 DELLE LINEE GUIDA PER IL MONITORAGGIO E LA RENDICONTAZIONE. ILLEGITTIMITÀ PER ECCESSO DI POTERE PER IRRAGIONEVOLEZZA, SPROPORZIONE, CONTRADDITTORIETÀ ED INGIUSTIZIA MANIFESTA

In via principale, il Comune di Livinallongo del Col di Lana odierno ricorrente propone azione di annullamento ex art. 29 c.p.a. avverso il provvedimento reg. ufficiale u.0029958 del 28.02.2024 del MIM - Unità di Missione del PNRR, a firma del Direttore Generale coordinatrice dell'Unità di Missione, recante la decadenza dal finanziamento CUP: E95E22000070006 di € 2.419.100,01, per mancato rispetto del termine per l'aggiudicazione dei lavori.

Ed infatti, il suddetto provvedimento di decadenza è illegittimo e lesivo degli interessi dell'odierno ricorrente Comune di Livinallongo del Col di Lana, in quanto adottato in violazione delle suindicate norme ministeriali, in violazione del principio di leale collaborazione tra pubbliche amministrazioni e dell'art. 18 dell'avviso pubblico del 2 dicembre 2021, nonché affetto dai sopra dedotti vizi procedimentali.

Ma andiamo con ordine.

*

Come anticipato in fatto, il termine ultimo previsto per l'aggiudicazione dei lavori relativi alla realizzazione di asili nido e scuole di infanzia, finanziati nell'ambito del PNRR "Missione 4 – Istruzione e Ricerca – Componente 1 – Potenziamento dell'offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle Università – Investimento 1.1 "Piano per asili nido e scuole dell'infanzia e servizi di educazione e cura per la prima infanzia", finanziato dall'Unione europea – Next Generation EU", è stato più volte oggetto di proroga da parte del MIM.

D'altra parte, dalla complessiva disciplina contenuta anche nei vari Decreti ministeriali relativi agli interventi finanziati con risorse del PNRR emerge chiaramente come la proroga del termine di aggiudicazione dei lavori sia nella disponibilità del Direttore della Direzione Generale del MIM competente.

Un tanto, innanzitutto, si evince ad esempio dall'art. 2, comma 8, del Decreto ministeriale dell'8 gennaio 2021, n. 13 ("Eventuali successive proroghe dei termini di aggiudicazione possono essere disposte con decreto del Direttore della Direzione generale competente del Ministero dell'istruzione"), espressamente richiamato anche dal Decreto ministeriale 2 dicembre 2021, n. 243, quest'ultimo, attuato proprio con l'avviso pubblico reg. ufficiale n.

48047 del 2 dicembre 2021 “per la presentazione di candidature per la realizzazione di asili nido e scuole di infanzia, da finanziare nell’ambito del PNRR, Missione 4 – Istruzione e Ricerca – Componente 1 – Potenziamento dell’offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle Università – Investimento 1.1 “Piano per asili nido e scuole dell’infanzia e servizi di educazione e cura per la prima infanzia”, finanziato dall’Unione europea – Next Generation EU” (doc. 3), oggetto del finanziamento di cui è causa.

Inoltre, la circostanza che la proroga del termine di aggiudicazione dei lavori relativi agli interventi ricadenti nell’ambito del PNRR sia nella disponibilità del Direttore della Direzione Generale del MIM competente trova conferma pure nel sopra citato avviso pubblico reg. ufficiale n. 72461 del 10 maggio 2023, con il quale, proprio il Direttore Generale, ha prorogato il termine di aggiudicazione dei lavori per la realizzazione di asili nido e scuole di infanzia fissato negli accordi di concessione sottoscritti dai Comuni al 20 giugno 2023 (doc. 18), così come trova conforto anche nella recente giurisprudenza di codesto Onorevole Tribunale Amministrativo per il Lazio (TAR Lazio, Sez. III-bis, 1 marzo 2023, n. 3467).

A tutto ciò, si aggiunge altresì il fatto che, essendo la concessione della proroga nella disponibilità del MIM, quest’ultimo è anche tenuto a provvedere sulle richieste motivate di proroga al medesimo avanzate.

Difatti, in tal senso, si è espressa la Sezione III-bis di codesto Onorevole Tribunale Amministrativo per il Lazio, la quale, nella sentenza n. 16158, del 5 dicembre 2022, ha accertato l’obbligo del MIM di provvedere sulla richiesta di proroga avanzata da un Comune rimasta inevasa.

Ad ogni modo, il tempestivo riscontro ministeriale ad un’istanza di proroga avanzata da un Comune è pure dovuto e imposto, oltre che dal generale principio di leale collaborazione tra le pubbliche amministrazioni, in base a quanto si evince dall’art. 18 dell’avviso pubblico reg. ufficiale n. 48047 del 2 dicembre 2021, rubricato “Azioni di supporto ed accompagnamento”, atteso che la predetta disposizione sancisce espressamente che “il Ministero dell’istruzione, in base alle richieste di supporto pervenute, attiverà azioni di assistenza e affiancamento”.

*

Venendo ora al caso di specie, come si è anticipato in fatto, il Comune, con nota prot. n. 5322 del 19.06.2023, cioè prima della scadenza del termine ultimo per l’aggiudicazione dei lavori, infine fissato al 30.06.2023 con l’art. 7 del D.L. 51/2023, ha comunicato al MIM - Unità di Missione del PNRR che la gara esperita in data 16.06.2023 di appalto dei lavori relativi al

progetto denominato “Asilo Nido “Soroglina, la coa dei pichi” **era andata deserta**, stante la mancata partecipazione di tutti gli operatori invitati.

In particolare, in relazione a quest’ultimo profilo, l’Amministrazione comunale ha avuto modo di specificare che: “Si ritiene che la mancata partecipazione derivi dall’attuale andamento del mercato dei lavori edili, che vede le imprese in forte difficoltà a causa della scarsità di manodopera e dell’andamento dei prezzi. L’elevato numero di opere in appalto riduce inoltre l’appetibilità di talune opere pubbliche ed in particolare quelle in zone periferiche e disagiate, quali la nostra. Ad evidenza di ciò si rileva che per lo scrivente Comune, l’appalto in questione è il terzo consecutivo andato deserto nel giro di pochi mesi, per tre opere differenti. Nei precedenti decenni non si ha memoria di gare andate deserte”.

Con la medesima nota, dunque, il Comune, vista la non avvenuta aggiudicazione dei lavori per le suddette ragioni, ha richiesto allo stesso MIM, al fine di poter semplificare l’intervento per aumentarne l’attrattività, mantenendo comunque fermi i requisiti minimi previsti con l’accordo di finanziamento, una **motivata** proroga, **suddette ragioni evidenziate**, di almeno un mese per l’affidamento dei predetti lavori, rispetto alla scadenza prefissata al 20.06.2023 dall’avviso pubblico reg. ufficiale n. 72461 del 10 maggio 2023.

Ed infatti, in assenza di un provvedimento espresso del MIM rispetto alla suddetta richiesta, il Comune di certo non avrebbe potuto semplificare l’intervento al fine di renderlo più attrattivo sul mercato, così come non avrebbe potuto neppure affidare i lavori dopo la scadenza prefissata al 20.06.2023 dal predetto avviso, in assenza della garanzia di conservazione della copertura finanziaria da parte del MIM.

Ergo: il Comune di Livinallongo, viste le risultanze della gara per l’affidamento dei lavori per la costruzione dell’asilo nido, altro non poteva fare se non comunicare **tempestivamente, in data 19.06.2023** (e dunque **entro** la scadenza del termine ultimo per l’aggiudicazione dei lavori, fissato al **30.06.2023** con l’art. 7 del D.L. 51/2023) al MIM l’esito negativo della predetta gara, richiedendo contestualmente una proroga del termine per l’aggiudicazione dei lavori.

Tuttavia, come si è detto, dopo l’invio della suddetta richiesta di proroga del 19.06.2023 **non è mai pervenuto alcun riscontro da parte del MIT-Unità di Missione del PNRR**, il quale, invece, con nota reg. ufficiale U.0019702 del **14.02.2024**, a firma del Direttore Generale Coordinatrice dell’Unità di Missione, ha direttamente comunicato, **a distanza di ben 8 mesi dalla suddetta comunicazione comunale del 19.06.2023**, l’avvio del procedimento di decadenza dal

finanziamento di cui alla M4CIII.1. CUP: E95E22000070006, fissando altresì al Comune il termine del 21.02.2024 per caricare su ReGiS l'eventuale provvedimento di aggiudicazione dei lavori e la relativa notifica (doc. 2).

In particolare, in detta comunicazione di avvio del procedimento, **nella quale non si fa nemmeno riferimento alcuno alla suddetta richiesta di proroga**, si legge: “con riferimento all'investimento indicato in oggetto, si rappresenta che la milestone europea per l'aggiudicazione dei lavori era fissata al 30 giugno 2023 e che la stessa era fissata a pena di decadenza dal finanziamento dall'art. 10, comma 1, dell'Accordo di concessione sottoscritto [...]Pertanto, essendo decorso il suddetto termine coincidente con una milestone europea e avendo verificato che codesto ente locale non ha caricato sul sistema ReGiS la documentazione comprovante l'avvenuta aggiudicazione e la relativa notifica, si avvia il procedimento finalizzato alla decadenza del finanziamento concesso”.

Ebbene, preso atto, con grande stupore, di tale comunicazione, con successive osservazioni del 21.02.2024, il Comune di Livinallongo ha ribadito al MIM sostanzialmente il contenuto della predetta nota comunale prot. n. 5322 del 19.06.2023, comunicando altresì di essere ancora in attesa - **da ben 8 mesi, stante il mancato riscontro della predetta istanza comunale del 19.06.2023** - dell'assegnazione di un termine per procedere all'espletamento della nuova procedura di gara e per il successivo affidamento dei lavori.

Nonostante ciò, con provvedimento reg. ufficiale U.0029958 del 28.02.2024, a firma del Direttore Generale Coordinatrice dell'Unità di Missione, il MIM - Unità di Missione del PNRR ha comunicato la decadenza dal finanziamento, senza però pronunciarsi **né sull'istanza di proroga comunale del 19.06.2023, né tantomeno sulla comunicazione comunale del 21.02.2024 contenente le osservazioni al procedimento di decadenza avviato il 14.02.2024**.

*

Ciò che lascia poi letteralmente di stucco è l'irrazionalità, contraddittorietà ed ingiustizia del comportamento del Ministero intimato il quale, nei confronti del Comune odierno ricorrente, predica la perentorietà di un termine intermedio - quello di **aggiudicazione dei lavori** - proprio mentre lo stesso Ministero ha trattato gli altri termini intermedi in modo alquanto elastico, disponendo a più riprese la proroga tanto di quelli **anteriori** alla predetta aggiudicazione dei lavori (in particolare quello relativo alla **formazione della graduatoria**, cfr. ancora docc. 7, 8 e 9), la proroga dello stesso termine di aggiudicazione dei lavori (cfr. ancora doc. 18) e persino la proroga di quelli **successivi alla stessa aggiudicazione dei lavori, come è accaduto per**

quello di avvio dei lavori, che rispetto alla originaria scadenza del 30 novembre 2023 è stato differito al 31 dicembre 2023 (cfr. ancora doc. 25).

E pure a fronte di tale lampante contraddittorietà ed ingiustizia, che trasmoda nella disparità di trattamento a scapito del Comune ricorrente, le doglianze di quest'ultimo prendono corpo e misura negli specifici motivi di ricorso che saranno di seguito sviluppati.

*

1. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEL DECRETO MINISTERIALE 2 DICEMBRE 2021, N. 343, LADDOVE RICHIAMA IL DECRETO MINISTERIALE 8 GENNAIO 2021, N. 13.

VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI LEALE COLLABORAZIONE TRA PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI DI CUI ALL'ART. 97 COST., NONCHÉ VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 18 DELL'AVVISO PUBBLICO N. 48047 DEL 2 DICEMBRE 2021.

Alla luce di quanto sopra, in primo luogo, appare con tutta evidenza come il descritto modus operandi del MIM sia illegittimo e foriero di pregiudizi per l'odierno ricorrente Comune di Livinallongo.

*Ed infatti, il MIM, nella persona del Direttore Generale competente, stante la facoltà, come si è detto sopra, di prorogare il termine ultimo di aggiudicazione dei lavori relativi all'intervento de quo, avrebbe dovuto prontamente valutare e riscontrare la motivata richiesta di proroga avanzata dal Comune in data 19.06.2023 (cfr. sul punto **TAR Lazio, Sez. III-bis, 5 dicembre 2022, n. 16158**) e non, come invece ha fatto, trasmettere direttamente, a distanza di ben 8 mesi dalla predetta comunicazione comunale, l'avvio del procedimento di decadenza dal finanziamento (14 febbraio 2024) e il successivo provvedimento finale (28 febbraio 2024).*

Invero, senza un tempestivo riscontro da parte del MIM, il Comune, vista la gara andata deserta per ragioni non imputabili allo stesso Ente locale, di certo non avrebbe potuto semplificare l'intervento per aumentarne l'attrattività, mantenendo comunque fermi i requisiti minimi previsti con l'accordo di finanziamento, atteso che a mente dell'art. 9 dell'Accordo di concessione del finanziamento "le modifiche ai progetti devono essere autorizzate da parte dell'Unità di Missione del PNRR del Ministero dell'istruzione, che si riserva la facoltà di non riconoscere ovvero di non approvare spese relative a variazioni delle attività del progetto non autorizzate, previa acquisizione della documentazione tecnica da parte del soggetto attuatore" (comma 2) e "le modifiche al progetto non comportano necessariamente una revisione del

presente accordo, ma devono essere espressamente autorizzate dal Ministero dell'Istruzione e del Merito” (comma 5; cfr. doc. 17); né, in assenza di una risposta ministeriale, l'Amministrazione comunale avrebbe comunque potuto aggiudicare i lavori dopo la scadenza prefissata al 20.06.2023 dal citato avviso pubblico reg. ufficiale n. 72461 del 10 maggio 2023, stante l'assenza di garanzia della copertura finanziaria.

Ad ogni modo, come si è accennato sopra, la necessità di un tempestivo riscontro ministeriale era (ed è) in ogni caso imposta pure dal principio di leale collaborazione, il quale è applicabile anche ai rapporti intercorrenti tra le pubbliche amministrazioni.

Difatti, in relazione al suddetto principio, è stato osservato che:

“Tale principio, di per sé immanente ai principi costituzionali di buon andamento, di cui all'art. 97 comma 2 della Carta, è stato da ultimo sancito anche a livello di normativa primaria dall'art. 1, comma 2 bis, L. 241/1990.

In particolare, la disposizione citata, introdotta dal cd. Decreto Semplificazioni (D.L. n. 76 del 2020, conv. in L. 11 settembre 2020, n. 120), a mente del quale “i rapporti tra il cittadino e la pubblica amministrazione sono improntati al principio della collaborazione e buona fede”, esplicita un principio generale che impone una leale collaborazione anche all'interno del procedimento amministrativo, collaborazione che risulta mancata nella fattispecie in esame, in ragione della scansione procedimentale sopra esposta.

La detta previsione, ancorché sancita nei rapporti tra cittadino e pubblica amministrazione, deve intendersi valere anche nei rapporti tra amministrazioni pubbliche, laddove una delle stesse sia in posizioni di richiedente e quindi sostanzialmente aspirante ad un beneficio erogato da altra amministrazione” (TAR Campania, Napoli, Sez. III, 25 gennaio 2022, n. 480).

Orbene, nel caso di specie, il Comune di Livinallongo, a seguito della motivata richiesta di proroga contenuta nella nota comunale del 19.06.2023, si trovava senz'altro nella posizione di “aspirante ad un beneficio (la proroga del termine di aggiudicazione) erogato da altra amministrazione” (il MIM), ciò che imponeva una leale collaborazione tra le predette amministrazioni, che invece, come si è detto, non vi è stata.

E tale leale collaborazione, identificabile in un tempestivo e proficuo confronto tra le amministrazioni coinvolte, in ogni caso, come si è visto, era (ed è) imposta pure dall'art. 18 dell'avviso pubblico reg. ufficiale n. 48047 del 2 dicembre 2021, rubricato “Azioni di supporto ed accompagnamento”, atteso che la disposizione in parola prevede espressamente che “il



Ministero dell'istruzione, in base alle richieste di supporto pervenute, attiverà azioni di assistenza e affiancamento".

Per tutte le suddette ragioni, si ritiene, pertanto, sotto un primo profilo, che il mancato e tempestivo riscontro alla nota comunale del 19.06.2023, con la quale l'Amministrazione comunale ha richiesto la proroga di un mese del termine per l'aggiudicazione dei lavori, renda illegittimo, a valle, il provvedimento di decadenza dal finanziamento e ciò in quanto era dovere del MIM, stante la sopra dimostrata disponibilità del termine per l'aggiudicazione dei lavori de quo e, comunque, in ossequio al principio di leale collaborazione tra amministrazioni e all'art. 18 dell'avviso pubblico reg. ufficiale n. 48047 del 2 dicembre 2021, **a rispondere prontamente alla predetta richiesta** e non invece comunicare, peraltro solamente **a distanza di ben 8 mesi dalla predetta comunicazione comunale**, l'avvio del procedimento di decadenza dal finanziamento del 14 febbraio 2024 e il successivo provvedimento finale di decadenza del 28 febbraio 2024.

Una **tempestiva** risposta ministeriale, infatti, avrebbe consentito al Comune di essere edotto:

- a) circa l'effettiva possibilità di semplificare il progetto, mantenendo comunque fermi i requisiti minimi previsti con l'accordo di finanziamento, al fine di renderlo più attrattivo sul mercato;
- b) del tempo effettivo che rimaneva a disposizione del medesimo, alternativamente **10 giorni o un mese**, per provvedere alla successiva tempestiva aggiudicazione dei lavori;
- c) della possibilità di poter aggiudicare comunque i lavori entro il 30 giugno 2023, con un intervento semplificato.

Tutto ciò non è avvenuto e, di conseguenza, i provvedimenti qui impugnati sono illegittimi e pertanto andranno annullati.

*

2. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 10 DELL'ACCORDO DI CONCESSIONE. ECCESSO DI POTERE PER ERRONEA RAPPRESENTAZIONE DEI FATTI, NONCHÉ PER ERRATA MOTIVAZIONE, CONTRADDITTORIETÀ CON PROPRIE PRECEDENTI DETERMINAZIONI, INGIUSTIZIA MANIFESTA E DISPARITÀ DI TRATTAMENTO.

2.1. Ad ogni modo, pure a prescindere da quanto appena sopra esposto, che già di per sé evidenzia un *modus operandi* del MIM del tutto illegittimo, non può nemmeno essere sottaciuto

un ulteriore vizio sostanziale del provvedimento di decadenza del finanziamento del 28.02.2024.

Come si è già accennato in fatto, nella comunicazione di avvio del procedimento di decadenza dal finanziamento del 14.02.2024 si legge: “con riferimento all’investimento indicato in oggetto, si rappresenta che la milestone europea per l’aggiudicazione dei lavori era fissata al 30 giugno 2023 e che la stessa era fissata a pena di decadenza dal finanziamento dall’art. 10, comma 1, dell’Accordo di concessione sottoscritto”.

Parimenti, il successivo provvedimento del 28.02.2024 motiva la decadenza del Comune dal finanziamento di € 2.419.100,01 con la seguente argomentazione: “considerato che le milestone europee non sono derogabili e che l’articolo 10, comma 1, dell’accordo di concessione prevede che tale termine sia definito a pena di decadenza dal finanziamento, si dichiara la decadenza dell’intervento con CUP E95E22000070006 dal finanziamento originariamente concesso per l’intervento presentato da codesto ente locale nell’ambito della Missione 4– Istruzione e ricerca – Componente 1 – Potenziamento dell’offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle Università – Investimento 1.1: “Piano per asili nido e scuole dell’infanzia e servizi di educazione e cura per la prima infanzia”, finanziato dall’Unione europea – Next Generation EU”.

Ebbene, il citato art. 10 dell’Accordo di concessione prevede, tra gli elencati “Meccanismi sanzionatori”, che “l’Unità di missione del PNRR del Ministero dell’istruzione procede a dichiarare la decadenza dell’ente locale dal finanziamento concesso nei seguenti casi:

• mancata aggiudicazione dei lavori da parte dell’ente locale entro il termine del 31 maggio 2023 e/o eventuale diverso termine previsto dal Piano nazionale di ripresa e resilienza...”.

Ora, è di tutta evidenza come il suddetto articolo dell’Accordo di concessione:

- a) non faccia affatto riferimento ad alcun termine di decadenza relativo alla milestone europea;*
- b) confermi la possibilità di prevedere, da parte del MIM, un diverso termine per l’aggiudicazione dei lavori rispetto a quello del 20 marzo 2023 che, pertanto, diviene derogabile e/o prorogabile (come di fatto è successo).*

Alla luce di ciò, la motivazione adotta dal MIM nel provvedimento di decadenza qui impugnato, contrariamente a quanto sostenuto dall’Amministrazione odierna resistente, non trova affatto conforto nell’art. 10 dell’Accordo di concessione.

*Tale circostanza dimostra dunque che il termine del 30 giugno 2023, relativo alla milestone europea, non è un termine essenziale imposto ai Comuni, a pena di decadenza dal finanziamento, ma solamente un termine **intermedio** previsto dagli accordi tra Commissione europea e Stato Italiano al fine dell'erogazione della rata dei fondi del PNRR.*

*Ed infatti, si ritiene che i termini essenziali per i Comuni siano invece quelli della conclusione dei lavori entro il 31 dicembre 2025 e del relativo collaudo entro il 30 giugno 2026 e, quindi, i termini finali (e **non intermedi**) dell'intera "Missione".*

D'altra parte, ciò che conta è il raggiungimento del risultato finale, ossia la conclusione dei lavori dei progetti ammessi al finanziamento entro i suindicati termini.

Ne consegue che il suddetto provvedimento di decadenza dal finanziamento risulta altresì viziato per eccesso di potere per erronea rappresentazione dei fatti, nonché per errata motivazione.

*2.2. E la conferma dell'argomentazione sin qui esposta circa la non perentorietà dei termini intermedi si trae proprio dal comportamento del Ministero intimato, il quale, come si è sopra ricordato, ha trattato gli altri termini intermedi in modo alquanto elastico, disponendo a più riprese la proroga tanto di quelli **anteriori** alla predetta aggiudicazione dei lavori (in particolare quello relativo alla **formazione della graduatoria**, cfr. ancora docc. 7. 8 e 9), la proroga dello stesso termine di aggiudicazione dei lavori (cfr. ancora doc. 18) e persino la proroga di quelli **successivi alla stessa aggiudicazione dei lavori, come è accaduto per quello di avvio dei lavori, che rispetto alla originaria scadenza del 30 novembre 2023 è stato differito al 31 dicembre 2023** (cfr. ancora doc. 25).*

*Ma allora non v'è chi non veda l'irrazionalità, contraddittorietà ed ingiustizia del comportamento del Ministero intimato, il quale nei confronti del Comune odierno ricorrente predica la perentorietà di un termine intermedio - quello di **aggiudicazione dei lavori** - proprio mentre **lo stesso Ministero ha consentito più volte la proroga di tutti gli altri termini intermedi.***

Un atteggiamento, dunque, del MIM, contraddittorio ed ingiustamente vessatorio nei confronti del Comune ricorrente, che risulta iniquamente penalizzato senza motivo alcuno e in assenza di qualsivoglia interesse pubblico.

E pure sotto questo profilo emerge con tutta evidenza l'illegittimità del provvedimento di decadenza del finanziamento qui impugnato.

*

3. ECCESSO DI POTERE PER DIFETTO DI ISTRUTTORIA E PER DIFETTO DI MOTIVAZIONE.

Il provvedimento di decadenza dal finanziamento è inoltre illegittimo sotto altro profilo.

Ed infatti, dalla lettura del contenuto del suddetto provvedimento, così come dal precedente provvedimento di avvio del procedimento, emerge con tutta evidenza come il MIM non abbia affatto esaminato e preso in considerazione né l'istanza di proroga comunale del 19.06.2023, né tantomeno la nota del Comune ricorrente del 21.02.2024 recante le osservazioni nel procedimento di decadenza avviato con la comunicazione ministeriale del 14.02.2024.

*Ebbene, tale segnalata circostanza, ad avviso dello scrivente, è sintomatica **della radicale inesistenza di istruttoria rispetto al contenuto delle comunicazioni comunali del 19.06.2023 e del 21.02.2024.***

Invero, il MIM - fermo restando, come si è detto nel precedente paragrafo, l'obbligo del medesimo di riscontrare tempestivamente l'istanza di proroga del 19.06.2023 - avrebbe quantomeno dovuto dare atto nei provvedimenti impugnati di aver ricevuto ed esaminato le richieste formulate dal Comune.

Ma così non è stato, atteso nei provvedimenti qui gravati non vi è nemmeno traccia della presa d'atto della ricezione delle suddette comunicazioni comunali.

Il provvedimento del 28.02.2024, pertanto, è viziato pure dall'eccesso di potere per difetto di istruttoria, nonché per il conseguente difetto di motivazione.

*

4. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEL PRIMO PERIODO DELL'ART. 10-BIS L. 241/1990.

Sotto ulteriore profilo, va evidenziato che il provvedimento di decadenza dal finanziamento impugnato è altresì illegittimo, in ragione del fatto che non è stato comunque preceduto dal preavviso di rigetto ex art. 10-bis L. 241/1990 dell'istanza di proroga del 19.06.2023; difatti, come è stato supra rimarcato, il MIM non ha mai riscontrato detta istanza di proroga, ma ha ritenuto di comunicare direttamente l'avvio del procedimento di decadenza dal finanziamento in data 14.02.2024.

*Si ritiene, infatti, che a seguito della presentazione, da parte del Comune, dell'**istanza** di proroga del 19.06.2023, il MIM avrebbe quantomeno dovuto comunicare un motivato preavviso di rigetto ex art. 10-bis della L. 241/1990, a tenore del quale "nei procedimenti ad **istanza di parte** il responsabile del procedimento o l'autorità competente, prima della formale*

adozione di un provvedimento negativo, **comunica tempestivamente agli istanti i motivi che ostano all'accoglimento della domanda**".

Ciò non è avvenuto, atteso che il primo atto successivo alla predetta istanza di proroga del 19.06.2023 è la comunicazione del MIM di avvio del procedimento di decadenza dal finanziamento del 14.02.2024.

Tanto basta per risultare integrata pure la violazione del primo periodo dell'art. 10-bis della L. 241/1990.

Ed è appena il caso di ricordare che detto vizio non può nemmeno beneficiare della speciale sanatoria prevista dall'art. 21 octies della legge n. 241/1990, atteso che, a seguito della nota novella introdotta dall'art. 12, comma 1, lett. i, L.120/2020, detta sanatoria non trova applicazione per i casi di violazione dell'art. 10-bis della legge. 241/1990. Oggi, infatti, il comma 2 del citato art. 21 octies della legge n. 241/1990, così recita: "2. Non è annullabile il provvedimento adottato in violazione di norme sul procedimento o sulla forma degli atti qualora, per la natura vincolata del provvedimento, sia palese che il suo contenuto dispositivo non avrebbe potuto essere diverso da quello in concreto adottato. Il provvedimento amministrativo non è comunque annullabile per mancata comunicazione dell'avvio del procedimento qualora l'amministrazione dimostri in giudizio che il contenuto del provvedimento non avrebbe potuto essere diverso da quello in concreto adottato. **La disposizione di cui al secondo periodo non si applica al provvedimento adottato in violazione dell'articolo 10-bis.**"

*

5. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEL QUARTO PERIODO DELL'ART. 10-BIS L. 241/1990 E DELL'ART. 10 L. 241/1990. ECCESSO DI POTERE PER DIFETTO DI ISTRUTTORIA E DIFETTO DI MOTIVAZIONE.

Nella denegata e non creduta ipotesi in cui, invece, si ritenesse che la comunicazione del MIM del 14.02.2024 integri un preavviso di rigetto ex art. 10-bis della L. 241/1990, il provvedimento del provvedimento di decadenza dal finanziamento del 28.02.2024 sarebbe in ogni caso illegittimo pure per le seguenti ragioni.

Come è noto, l'art. 10-bis della L. 241/1990 nel prescrivere nei procedimenti avviati ad istanza di parte l'obbligatorietà della preventiva comunicazione dei motivi ostativi all'accoglimento della domanda, con diritto per il privato di presentare osservazioni e documenti nei successivi dieci giorni, precisa che **"qualora gli istanti abbiano presentato osservazioni, del loro**

eventuale mancato accoglimento il responsabile del procedimento o l'autorità competente sono tenuti a dare ragione nella motivazione del provvedimento finale di diniego indicando, se ve ne sono, i soli motivi ostativi ulteriori che sono conseguenza delle osservazioni”.

D'altra parte, la novella legislativa si insinua nel solco tracciato dall'ormai consolidato orientamento giurisprudenziale secondo cui “Nel procedimento amministrativo, infatti, il dovere di esame delle memorie prodotte dall'interessato, se pure non comporta l'obbligo di confutazione analitica delle allegazioni presentate, richiede comunque che il provvedimento finale sia corredato da una motivazione che renda, nella sostanza, percepibili le ragioni in base alle quali l'Amministrazione procedente ha ritenuto di non poter accogliere, in tutto o in parte, le osservazioni formulate dall'interessato (cfr. Tar Veneto, sent. n.1177 del 2019).” (**T.A.R. Veneto, Sez. III, 15 settembre 2020, n. 812**); ed ancora **T.A.R. Campania, Salerno, Sez. II, 10 novembre 2020, n. 1632**, secondo cui “in relazione all'onere di specifica motivazione del mancato accoglimento delle osservazioni presentate dall'istante ex art. 10 -bis della L. n. 241/90, il dominante indirizzo giurisprudenziale, dal quale il Collegio non intende discostarsi, precisa che l'amministrazione, nel provvedimento negatorio, deve dar conto di aver esaminato le osservazioni presentate e di ritenerle inidonee a confutare le ragioni ostative esposte con il preavviso di diniego (TA.R. Roma, sez. III, 09/06/2020, n.6259). In virtù di quanto previsto dall'art. 10 -bis della Legge n. 241/1990, ancorché l'Amministrazione non abbia l'obbligo di introdurre nel provvedimento conclusivo del procedimento amministrativo una puntuale e analitica confutazione delle singole argomentazioni svolte dalla parte privata, deve però necessariamente, ai fini della sua giustificazione, esplicitare quantomeno una motivazione complessivamente e logicamente resa a sostegno dell'atto stesso, non potendo esimersi da ciò (Consiglio di Stato sez. II, 20/02/2020, n.1306; TAR Napoli, Sez. III, 02.03.2020, n. 947)”.

Nella fattispecie, come si è già in parte precisato al superiore motivo sub 2), le osservazioni comunali del 21.02.2024, con le quali il Comune ha richiamato sostanzialmente il contenuto della precedente istanza di proroga del 19.06.2023, **non sono state esaminate e prese in considerazione dal MIM.**

Un tanto risulta proprio dal provvedimento di decadenza dal finanziamento impugnato, ove non solo non v'è alcuna controdeduzione in ordine alle osservazioni presentate dal Comune, ma nemmeno vi è traccia della ricezione delle suddette osservazioni, quasi non fossero neppure state inviate dal Comune, e ciò nonostante che l'apporto partecipativo del Comune effettivamente vi sia stato.

Alla luce di ciò, appare comunque integrata pure la violazione delle garanzie partecipative del privato espressamente riconosciute dall'art. 10-bis della L. 241/1990, oltre che dell'art. 10 della stessa legge n. 241/1990 che, a sua volta impone l'esame delle osservazioni presentate a seguito della comunicazione di avvio del procedimento di cui all'art. 7 della legge n. 241/1990.

*

6. SULL'ART. 13, COMMA 4, DELL'AVVISO PUBBLICO DEL 2 DICEMBRE 2021 E SULL'ART. 10 DELL'ACCORDO DI CONCESSIONE E SUGLI ARTT. 4. 9 E 10 DELLE LINEE GUIDA PER IL MONITORAGGIO E LA RENDICONTAZIONE. ILLEGITTIMITÀ PER ECCESSO DI POTERE PER IRRAGIONEVOLEZZA, SPROPORZIONE, CONTRADDITTORIETÀ ED INGIUSTIZIA MANIFESTA.

Ferme le censure dedotte nei motivi che precedono, già di per sé dirimenti ai fini della risoluzione della controversia, per ragioni di tuziorismo il Comune odierno ricorrente ritiene di dedurre, altresì, l'illegittimità dell'art. 13, comma 4, dell'Avviso pubblico reg. ufficiale n. 48047 del 2 dicembre 2021, nella parte in cui dispone che “in nessun caso può precedersi alla rimodulazione dei milestone e target associati all'intervento oggetto del presente avviso”.

Ed infatti, la citata disposizione è anzitutto illegittima, irragionevole, contraddittoria e manifestamente ingiusta per tutte le considerazioni già sviluppate al paragrafo 2, a cui si rinvia, relative alla circostanza che, ai fini del raggiungimento della “Missione”, rileva obiettivamente il risultato finale, mentre non può attribuirsi pari rilevanza al rispetto dei termini intermedi, cioè i Milestone: detta equiparazione tra obiettivo finale e Milestone si appalesa, infatti, illogica e sproporzionata, avuto riguardo, proprio, agli obiettivi finali prefissati.

Ma ciò che è più grave ed iniquo è, ovviamente, la previsione della comminatoria della decadenza del contributo in ragione del mancato rispetto di un termine intermedio, trattandosi, all'evidenza, di una sanzione inutile e sproporzionata rispetto all'obiettivo da perseguire.

E, ancora una volta, la conferma dell'illegittimità di tale previsione proviene dalla condotta serbata dallo stesso Ministero intimato, il MIM, il quale, a più riprese, consapevole della sostanziale iniquità della previsione della decadenza del contributo in ragione del mancato rispetto di un termine intermedio, più volte ha disatteso esso stesso, a proprio piacimento, detta previsione.

Ed infatti, sotto questo ultimo profilo, si è già osservato che il MIM, laddove ha voluto, ha proprio disposto, in aperto contrasto con il contenuto letterale della disposizione della lex

*specialis in commento, la rimodulazione dei termini della **milestone** relativa alla **formazione della graduatoria** (cfr. ancora docc. 7, 8 e 9), della stessa **milestone** di **aggiudicazione dei lavori** (cfr. ancora doc. 18) e della **milestone** relativa alla **comunicazione di avvio dei lavori** (cfr. ancora doc. 25).*

Solo con riguardo alla milestone che ha riguardato il Comune ricorrente, quella di aggiudicazione dei lavori al 30.6.2023, del tutto inopinatamente il Ministero intimato ha abbandonato la elasticità sin qui dimostrata con riguardo al rispetto dei termini intermedi, per abbracciare un approccio oltremodo rigido.

Ora, viene spontaneo porre la seguente alternativa: o tutte le milestone intermedie non sono rimodulabili (allora “potrebbe” anche avere un senso la citata disposizione), o, alternativamente, tutte le milestone intermedie sono in realtà rimodulabili (allora la citata disposizione è sostanzialmente inutile e/o derogabile).

Di certo vi è che la terza via - cioè quella di ritenere alcune milestone rimodulabili, ed altre, invece non rimodulabili, secondo l'arbitrario giudizio del Ministero - non è praticabile, pena la contraddittorietà l'ingiustizia e l'iniquità della medesima disposizione: Tertium non datur.

*

Le medesime considerazioni poc'anzi sviluppate si estendono altresì all'art. 10 dell'accordo di concessione di finanziamento, laddove stabilisce che l'Unità di missione del PNRR del Ministero dell'istruzione procede a dichiarare la decadenza dell'ente locale dal finanziamento concesso in caso di “mancata aggiudicazione dei lavori da parte dell'ente locale entro il termine del 31 maggio 2023 e/o eventuale diverso termine previsto dal Piano nazionale di ripresa e resilienza”, nonché, alle Linee guida per il monitoraggio e la rendicontazione, reg. ufficiale 61603 del 03.04.2023 e, in particolare, all'art. 4, che disciplina i termini di attuazione del progetto, all'art. 9, ove prevede che “in ogni caso le modifiche, sia di tipo economico sia afferenti alla realizzazione dell'opera, non possono modificare le previsioni relative alle milestone e ai target associati agli interventi, e devono garantire il rispetto della tempistica concordata, in coerenza con il cronoprogramma di investimento” e all'art. 10, laddove disciplina la revoca del finanziamento in caso di mancato raggiungimento delle milestone.

Alla luce di quanto sopra esposto e dei vizi rilevati, si confida nell'accoglimento della presente domanda di annullamento ex art. 29 c.p.a. dei provvedimenti impugnati, che per il Comune odierno ricorrente rappresenterebbe sostanzialmente una forma di risarcimento in forma



specifica, atteso che la declaratoria di illegittimità del provvedimento di decadenza consentirebbe al medesimo Ente locale di riottenere il bene della vita anelato, ossia il finanziamento precedentemente accordato dal MIM”.

Tutto ciò premesso e rilevato, il ricorrente Comune di Livinallongo del Col di Lana, *ut supra* rappresentato e difeso, salva ogni ulteriore deduzione e integrazione probatoria e con riserva espressa di proporre motivi aggiunti avverso ulteriori atti lesivi della procedura, a mezzo del sottoscritto procuratore, rassegna le seguenti

CONCLUSIONI

Voglia l’Ill.mo Tribunale Amministrativo Regionale adito:

Nel merito:

- **quanto al ricorso introduttivo, in via principale, annullare** per i motivi in esso dedotti i provvedimenti impugnati in epigrafe;
- **quanto al ricorso introduttivo, in via subordinata, condannare** il Ministero dell’Istruzione e del Merito al risarcimento del danno *ex art.* 30 c.p.a, nella misura ritenuta più opportuna, in ragione della responsabilità per i ritardi del procedimento di ammissione al finanziamento derivanti dall’accertata violazione, da parte dello stesso Ministero, della milestone nazionale M4C1-00-ITA-1 di “Approvazione della classifica degli interventi” entro il primo trimestre del 2022 (31 marzo 2022), nonché in ragione dell’inerzia e della condotta non collaborativa tenuta dal ministero rispetto al mancato tempestivo riscontro della motivata richiesta di proroga avanzata dal comune in data 19.06.2023.
- **accogliere** il presente **ricorso per motivi aggiunti** e per l’effetto **annullare**, per i motivi suesposti, i medesimi provvedimenti impugnati con il ricorso introduttivo del presente giudizio, nonché i nuovi provvedimenti gravati con il ricorso per motivi aggiunti.

Con ogni conseguenza anche in ordine alla condanna alla rifusione delle spese e competenze di giudizio, ivi inclusa la restituzione del contributo unificato.

Ai sensi dell’art. 13, comma 6-*bis*, del D.P.R. n. 115/2002, lo scrivente patrocinio dichiara che il contributo unificato che verrà versato è pari a €. 650,00.

Padova – Roma, 22 maggio 2024

Avv. Giuseppe Farina